

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1966

#### Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — Il teatro e la musica presentano il carattere di un servizio pubblico. Questa considerazione viene oggi imposta dalla diffusione dell'istruzione nonché dal bisogno di intrattenimento e di svago, determinatosi in tutto il settore delle attività così dette terziarie per l'aumento del tempo libero. Quello che sino a ieri poteva presentarsi come un divertimento ed un intrattenimento per una minoranza di privilegiati e di competenti, oggi può e deve divenire una struttura per un più largo consumo di spettacolo a fini di svago, di istruzione e di formazione.

È chiaro che l'ampliamento delle strutture non può corrispondere all'aumento dei ricavi. Nessuno pensa ragionevolmente a chiedere un sostanziale aumento di redditività immediata alla ricerca scientifica o alla spesa per la tutela del patrimonio artistico. La diffusione dell'educazione e dell'istruzione sono all'origine di una necessaria valorizzazione della musica e dello spettacolo lirico. È infatti assurdo che il nostro Paese resti al livello afro-asiatico quanto ad istruzione musicale. Se siamo tra i primi in Europa per quanto concerne la circolazione automobilistica, restiamo fra gli ultimi nel settore dell'educazione musicale. Ora il fat-

to che la musica costituisce patrimonio glorioso della nostra tradizione d'arte e di cultura è constatazione che si impone al legislatore pensoso. Discende da ciò la necessità di sollecitare il consumo della musica da parte di quelle migliaia di lavoratori, di impiegati, di professionisti, che oggi il tempo libero minaccia di irretire nella noia e nella inazione. Abbiamo detto e confermiamo che il potenziamento delle strutture nello spettacolo non corrisponde ai ricavi: cioè anche aumentando il numero degli spettatori, gli incassi non coprono le maggiori spese. Ne discende la necessità dell'intervento pubblico e nello stesso tempo l'opportunità di evitare speculazioni da parte di organizzatori improvvisati, poichè lo spettacolo musicale esige oggi preparazione adeguata, complessi affiatati e presentazione sufficiente a far gustare l'opera senza metterla in condizioni di sfavore rispetto al cinema e alla televisione.

Quando si parla, oggi, di complessi affiatati si parla di masse stabili, di orchestre e di cori ben preparati attraverso quel diuturno lavoro che è affinamento di arte e di gusto.

Sarà bene chiarire che il 65 per cento delle spese necessarie per allestire uno spet-

tacolo lirico va impiegato per le così dette masse e che solo un 20 per cento è utilizzato per compensi agli artisti e per la messa in scena. Ne nasce la necessità di rapportare i finanziamenti ai maggiori costi e ne deriva, soltanto come conseguenza, l'utilità sul piano morale di moderare le pretese dei divi e di dive che nello spettacolo musicale oggi sono, a dir poco, anacronistici.

C'è poi da considerare l'aspetto culturale del problema e da porre ancora sul tappeto il sempre differito argomento di una educazione musicale di base nel nostro Paese. È evidente come la musica, sia cultura: patrimonio vivo da custodire e aumentare. Una ricchezza è inerte quando non fruttuosa. Alla musica e alla lirica è necessario la realtà viva della esecuzione e dell'ascolto per potere esercitare l'opera formatrice ed educatrice che è nella natura stessa della espressione artistica. Le arti figurative hanno bisogno di pinacoteche, di musei, di collocazione opportuna e ben calcolata per consentire la fruizione dell'opera d'arte nelle migliori condizioni possibili. Un'opera d'arte, pittura o scultura che sia, in soffitta o nei depositi è sottratta alla circolazione dalle idee, al confronto dei gusti e dei giudizi. Il teatro lirico, l'esecuzione sinfonica e cameristica adempiono alla funzione necessaria e insopprimibile di far circolare la cultura musicale, di renderla possibile, poichè partiture e composizioni resterebbero inerte senza l'esecuzione musicale che oggi si vuole sempre più accurata e quindi sempre più necessitante di strutture adeguate.

A nostro parere il riordinamento del teatro lirico deve avere soprattutto lo scopo di sottrarre il settore dalle ricorrenti crisi onde evitare che lo Stato sia chiamato a ripianare *deficit* con l'aggravio di interessi passivi da corrispondere. Ciò può farsi attraverso un obiettivo e serio esame delle condizioni del teatro musicale in Italia.

Anzitutto è da ridimensionare la visione di piccoli imprenditori impegnati a dar vita alla lirica nei centri minori. È questa una visione falsa. Imprenditori privati ci furono nel teatro lirico ai primi dell'800 ma riuscivano a quadrare i bilanci esercitando il gioco d'azzardo nei ridotti dei teatri. Gli in-

terventi dello Stato nel settore della lirica furono promossi da Toscanini proprio per cacciare via dalle scene squallidi imprenditori che improvvisavano musica ed arte. L'intervento pubblico è stato sempre prevalente nella gestione dei teatri. In passato furono i mecenati a consentire l'affluenza del pubblico alle tragedie greche (e gli autori si chiamavano Eschilo, Sofocle, Euripide) e nel Rinascimento e nel '700 furono i principi e le corti a consentire l'evoluzione dello spettacolo moderno. Nella libera America è la Fondazione Ford a stanziare annualmente ben 53 miliardi a vantaggio di 58 grandi orchestre: una cifra pari a oltre 900 milioni annui per ciascun complesso.

È chiaro dunque come, in mancanza di cospicui interventi da parte dei privati, debba essere in Italia lo Stato a strutturare il settore. La legge del 1936 non è più operante. Lo scopo del presente disegno di legge è di orientare l'intervento pubblico in modo da fornire alla lirica e alla musica stabilità e sicurezza, garanzia di buona amministrazione e prestigio. Purtroppo in Italia gli Enti autonomi sono vissuti accanto alle imprese private senza un adeguato coordinamento, senza una visione organica che dovrebbe necessariamente scaturire da una analisi più attenta dei bisogni.

Nel 1964 su 926 rappresentazioni (lirica e balletti), ben 830 spettacoli sono stati allestiti dagli Enti autonomi costituiti a suo tempo. In detti teatri, gestiti dagli Enti autonomi, sono affluiti 1.150.602 spettatori su un totale di 1.202.270 spettatori che hanno assistito a rappresentazioni liriche.

È chiaro dunque che il settore più conveniente, ai fini dell'investimento pubblico, è quello degli Enti autonomi sui quali non grava il costo della sede teatrale essendo gli edifici monumentali ceduti pressochè gratuitamente dai Comuni.

Scopo del disegno di legge, che si sottopone all'esame, è di fare della Regione e del Comune con il solido e ben definito intervento finanziario dello Stato il centro propulsore delle attività liriche, lasciando peraltro libero campo all'impresa privata, se economicamente valida. Pertanto l'intervento dello Stato è preferenzialmente, ma non

esclusivamente, indirizzato verso il settore oggi coperto dagli attuali Enti autonomi.

Come è noto, dal 1920 — quando fu emanata la prima legge a favore del Teatro alla Scala — al 1936 e al 1946, anni di promulgazione delle leggi regolanti l'attività degli enti autonomi, lo Stato si è limitato ad operare a favore degli enti stessi in una forma semipubblica che ha presentato il vantaggio di conservare i teatri d'opera ma, nello stesso tempo, l'inconveniente di non fornire garanzie sufficienti e continuative.

Lo Stato — ripetiamo e ribadiamo — non può disinteressarsi delle attività liriche e sinfoniche costituendo tutto ciò non soltanto una luminosa tradizione italiana ma anche cospicua e necessaria fonte di occupazione per musicisti, cantanti e scenografi, senza di che i Conservatori e Scuole musicali in genere diventerebbero pure istituzioni scolastiche avulse completamente dallo spettacolo, dal pubblico e dalla cultura viva, fonti di titoli accademici vuoti e pressochè inutili.

All'estero lo Stato sta alla base della vita dei grandi teatri. L'Opera di Parigi, l'Opera di Vienna, il Covent Garden di Londra, il Metropolitan di New York, ricevono sovvenzioni pari a 2.000 milioni l'anno.

La struttura che con il presente disegno di legge si vuole definire per il teatro lirico si articola nei due settori dei Teatri di Stato e dei Teatri regionali: i primi con preminente contributo statale e concorso degli enti locali; i secondi con concreti apporti dello Stato e sovvenzioni da parte degli enti locali. Accanto ai due settori fondamentali, nei limiti della disponibilità della spesa, è lasciato campo alla libera iniziativa di concorrere alla diffusione dell'opera e della musica.

Il presente disegno di legge ha in definitiva lo scopo di convogliare le iniziative prese e da prendere sul piano locale e gli interventi dello Stato per inquadrare e definire il concorso pubblico al teatro d'opera promuovendo, con l'apporto concreto soprattutto delle Regioni, stabile vita amministrativa, progresso e diffusione per i teatri di opere stessi e la musica.

Gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge prescrivono pertanto la soppressione dei tredici enti autonomi e la sostituzione ad essi dei teatri lirici di Stato e dei teatri regionali lirici. Nell'intento di non cristallizzare l'attuale struttura ma di dare ampio campo alle iniziative locali di manifestarsi, è stata prevista la costituzione di ulteriori teatri regionali con una procedura però più rigida e con il concerto del Tesoro per la considerazione del gravame di spesa.

Con l'articolo 3 si è voluto stabilire un principio, già accolto e praticato, e relativo all'obbligatorietà di un numero ben definito di rappresentazioni a condizione di particolare favore che costituiscono il corrispettivo dell'intervento dello Stato che potrà così avvalersi d'una efficacia propaganda dell'arte e della musica.

Nello stesso tempo, sempre all'articolo 3, si è voluto stabilire un più stretto rapporto fra teatro lirico e scuola e fra teatri e mondo del lavoro prescrivendo l'opportunità di una collaborazione per la propaganda degli spettacoli e la diffusione della cultura musicale. Ciò si rende necessario per la scuola poichè proprio da siffatta collaborazione potrà venire l'impulso per l'educazione musicale di base che sotto forma di nozioni musicali e di informazioni storico-musicali non è detto che non possa venir promossa, in forme più libere ma non per questo meno efficaci, accanto agli insegnamenti tradizionali.

L'articolo 4 impone ai teatri lirici di Stato che si intendono istituire:

a) la costituzione di « centri di formazione artistico-professionale » intesi a promuovere l'educazione di giovani cantanti e danzatori attraverso corsi adeguati;

b) la costituzione di « compagnie stabili » necessarie per sperimentare nuovi spettacoli in settori normalmente non sfruttati per la mancanza di elementi adeguati o del tempo necessario per prepararli.

Per quanto riguarda i « centri di formazione » si tratta di una istanza largamente sentita e già sperimentata con successo, a Venezia, a Palermo e a Milano e che si vuole

estendere per fare del teatro anche un centro di formazione e di propulsione.

L'articolo 5 attribuisce la qualifica di:

Teatri lirici di Stato ai teatri d'opera di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo;

Teatri regionali lirici ai teatri d'opera di Torino, Bologna, Genova, Verona, Trieste, Cagliari nonché, con particolari provvidenze (ultimo comma), all'Accademia di Santa Cecilia.

L'articolo 6 affida al Ministro del turismo e dello spettacolo l'emanazione delle norme regolamentari dell'attività degli istituendi teatri. Si è voluto infatti lasciare ogni iniziativa al Ministro responsabile del settore, rinviando alla di lui discrezione l'ordinamento di tutte le attività inerenti al teatro d'opera.

Gli articoli 7, 8, 9 e 11 stabiliscono le norme per il reperimento dei fondi e le erogazioni dei contributi statali. In particolare, la ripartizione intende definire l'ammontare dell'impegno da parte dello Stato evitando le periodiche e non differibili richieste di appianamento dei *deficit* che si traducono in oneri passivi per gli enti ed in pesanti e spesso mal definiti impegni per lo Stato. Si tenga presente infatti che nell'attuale situazione, cioè con una sovvenzione statale pari a 9 miliardi per ciascuno esercizio finanziario, il *deficit* complessivo degli enti si aggira sui 3 miliardi l'anno.

Gli articoli 9, 10 e 11 sono intesi a definire con esattezza l'intervento dello Stato onde consentire attività stabile e alacre ai Teatri di Stato e regionali.

Su oltre 6.000 dipendenti degli enti autonomi 4.500 circa fanno parte dei complessi di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. È pertanto verso tali teatri che si è voluto orientare la parte più cospicua dell'intervento statale garantendo lavoro e continuità di occupazione ai complessi artistici (orchestra e coro) e tecnici. E ciò per un duplice ordine di considerazioni:

a) geografico-distributivo. I sei teatri considerati sono distribuiti dal Nord al Sud su tutto il territorio nazionale. Si vuole per-

tanto ripartire fra Settentrione, Centro, Mezzogiorno e Isole l'intervento dello Stato cioè in realtà la distribuzione di somme che in definitiva provengono dal gettito dei diritti erariali percepiti in tutto il territorio nazionale;

b) economico e di ordine finanziario. Su questo secondo aspetto vale la pena di intrattenersi più a fondo.

I sei enti, sedi di teatri di Stato, appartengono alle sei Regioni sottoindicate che hanno contribuito al provento erariale con le seguenti spese complessive del pubblico affluito agli spettacoli, considerati nel loro insieme. (Tabella n. 3 dell'Annuario statistico della SIAE edizione 1964).

Lombardia . . . . .	miliardi 61,2
Lazio . . . . .	miliardi 30,7
Toscana . . . . .	miliardi 25,4
Veneto . . . . .	miliardi 19,7
Campania . . . . .	miliardi 19,6
Sicilia . . . . .	miliardi 17,6

Per rilevare l'importanza delle attività svolte dai sei teatri considerati, basterà citare i seguenti dati relativi all'anno solare 1964 e tratti dal ricordato Annuario statistico della SIAE.

Su 830 *rappresentazioni* date nel 1964 dai 12 enti lirici, n. 672 sono state allestite dai sei enti di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Su 1.150.602 *spettatori*, nei sei sopra indicati ne sono affluiti 1 milione e 9.803. Su 2.478 milioni di *incassi*, introitati da tutti gli enti autonomi, ben 2.263 milioni sono stati incassati dai sei enti destinati a diventare sedi di Teatri di Stato.

La scelta dei sei enti di Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Roma e Palermo tiene conto anche delle tradizioni, dell'eccellenza artistica dei teatri e delle dimensioni di attività. Dai dati riepilogativi forniti dalla Direzione generale dello spettacolo si desume infatti che i sei teatri impiegano annualmente ciascuno da 400 lavoratori in su, allestendo ciascuno oltre 70 manifestazioni all'anno.

In particolare nelle zone prescelte quali sedi di teatri di Stato si sono avute le seguenti rappresentazioni:

1) Milano . . . . .	201
2) Roma . . . . .	143
3) Palermo . . . . .	92
4) Venezia . . . . .	82
5) Napoli . . . . .	82
6) Firenze . . . . .	72

Per i sei teatri di Stato l'articolo 9 prevede la corresponsione da parte dello Stato di una somma tale da assicurare la stabilità, e cioè lavoro continuativo per tutto l'anno, dei complessi artistici e tecnici. In tal modo il presente disegno di legge orienta la sovvenzione dello Stato alla copertura del costo del personale impiegato, lasciando alle iniziative locali di sviluppare l'attività artistica con mezzi forniti e dagli incassi e dalle entrate locali in modo da associare ai Teatri di Stato tutte le forze e gli enti, pubblici e privati, che possano concorrere e intendono sostenere il teatro lirico e la musica.

Considerando la spesa media annuale da parte dei sei teatri di Stato, e maggiorandola per i maggiori oneri in conseguenza della stabilizzazione dei complessi, si ottiene una cifra di 9.200 milioni, necessaria annualmente per definire strutture stabili ed efficienti.

Gli altri sei teatri (Bologna, Cagliari, Genova, Torino, Trieste e Verona) e l'Accademia di Santa Cecilia hanno erogato a copertura delle spese per il personale una somma pari a 2.800 milioni l'anno. Tale cifra con un lieve aumento può essere conservata quale erogazione annuale da parte dello Stato tenendo presente una corresponsione da parte dell'Erario valida a consentire a ciascun Teatro regionale almeno quattro mesi di attività.

Gli interventi dello Stato pertanto dovrebbero articolarsi secondo il seguente quadro riepilogativo:

milioni 9.200 per i sei Teatri di Stato di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo;

milioni 3.300 per i sei Teatri regionali di Bologna, Genova, Torino, Verona, Trieste e Cagliari e per l'Accademia di Santa Cecilia;

le somme restanti per nuovi, eventuali teatri regionali e per spettacoli organizzati all'estero o da privati.

La fonte del finanziamento necessario è indicata nell'articolo 8 con un impegno stabile da parte dello Stato di 12 miliardi, più aliquote ulteriori tratte dai proventi della RAI-TV. Ad evitare i ricorrenti disavanzi dei teatri, il presente disegno di legge intende definire una sicura entrata statuendo inoltre la diretta responsabilità degli amministratori (articolo 16) per eventuali aggravii.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 9 c'è da ricordare, a proposito dei sei teatri scelti quali sedi dei teatri lirici di Stato, la esecuzione di stagioni liriche all'aperto e la conseguente gestione di teatri estivi con la utilizzazione e la messa in valore di insigni testimonianze artistiche del passato. Infatti, ad eccezione del Teatro alla Scala, tutte le sedi indicate allestiscono spettacoli estivi di altissimo prestigio: il Comunale di Firenze a Boboli, il San Carlo di Napoli all'Arena Flegrea, il Massimo di Palermo al Teatro del Parco di Villa Castelnuovo, l'Opera di Roma a Caracalla, e la Fenice di Venezia in occasione dei Festivals di musica contemporanea.

L'articolo 12 intende mobilitare il concorso delle Regioni e degli Enti locali chiamati ad erogare:

per i Teatri lirici di Stato somme non inferiori al 40 per cento del contributo dello Stato e tali da garantire lo svolgimento delle attività artistiche, assicurate dallo Stato medesimo con la copertura del costo dei complessi. È da tenere presente, infatti — come abbiamo ricordato — che il 65 per cento delle entrate del Teatro lirico va a coprire i costi dei complessi artistici e tecnici, il 10 per cento le spese generali ed il restante 25 per cento le spese per l'allestimento, i direttori d'orchestra, i registi ed i cantanti;

per i Teatri regionali un intervento pari al 70 per cento delle somme corrisposte dallo Stato.

Computandosi in 9,2 miliardi le erogazioni per i Teatri di Stato e in 3,3 miliardi quelle per i Teatri regionali, la cifra residua resta disponibile per il finanziamento delle attività all'estero e al di fuori dei teatri stessi, onde lasciare campo alla iniziativa privata di esprimersi se economicamente valida. L'articolo 22 (lettera *b*) prescrive le norme di finanziamento per dette attività.

Gli articoli 13 e 14 danno norme sulla costituzione dei Consigli di amministrazione dei Teatri oggetto della presente legge.

Gli articoli 16 e 17 si riferiscono ai Soprintendenti preposti ai Teatri lirici di Stato e regionali. Per questi ultimi si è voluto mantenere la tradizionale figura del Soprintendente (articolo 17) nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo su terne proposte dai Consigli comunali a segnalare la maggiore incidenza degli enti locali. Per i Teatri di Stato si è passati, in ordine al maggiore intervento da parte del bilancio statale, ad una nomina direttamente ministeriale con la istituzione di un ruolo di Soprintendenti che verrebbe pertanto ad affiancarsi ai ruoli delle omonime Soprintendenze operanti nel settore artistico (gallerie, antichità, eccetera). Si è voluto lasciare alla regolamentazione (articolo 16) la facoltà di disporre detto ruolo per quanto attiene alla iscrizione e alle nomine non trascurando di prescrivere per il primo avvio l'automatica inclusione nei ruoli dei Soprintendenti che per almeno tre anni abbiano gestito i teatri prescelti quali sedi dei Teatri di Stato.

L'innovazione è da sottolineare per la necessità di costituire una solida e ben scelta *équipe* di dirigenti altamente qualificati, responsabili e preparati.

L'articolo 18 si riefrisce al Collegio dei revisori dei conti, di cui lo Stato ha la maggioranza attraverso i suoi rappresentanti per imporre e tutelare il necessario rigore amministrativo.

L'articolo 19 prescrive norme sulla presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Gli articoli 20, 21 e 22 prevedono la formazione del Comitato di coordinamento cui spetta la ripartizione annuale dei fondi disponibili dell'attività dei vari teatri. È da notare che negli intendimenti del presente disegno di legge il Comitato di coordinamento diviene l'organo consultivo deliberante, accanto al Ministro del turismo e dello spettacolo, per la ripartizione dei fondi, non solo ai teatri ma anche alle imprese private.

L'articolo 23 prevede la formazione di un Ufficio centrale delle scritture, quale Segretariato del Comitato di coordinamento.

Detto Ufficio scritture viene ad assumere la ben definita funzione di supersegreteria dei teatri, prescrivendosi che la stipulazione di tutte le scritture degli artisti (cantanti, direttori, registi, scenografi e coreografi) avvenga per suo tramite e che gli enti non potranno ricorrere ad ogni altra forma di mediatore artistico.

L'articolo 24 prevede versamenti percentuali in forma minima, da parte dei teatri e degli artisti stessi per il funzionamento del Comitato e dell'Ufficio scritture predetti.

L'articolo 25 impegna il Ministro del turismo e dello spettacolo ad emanare disposizioni chiare ed efficaci necessarie per definire una volta per tutte la situazione degli Enti. Questa viene definita in base agli articoli 10 e 11 con norme ben precise sulle quali riteniamo di dovere richiamare l'attenzione.

In particolare è prevista una spesa di 9.200 milioni per i 6 teatri di Stato computata sulla base di lire 3 milioni annui in media per unità impiegata. Detta somma si ripartisce nel modo seguente in relazione agli organici del personale, indicati fra parentesi:

Scala (600 unità) . . .	L.	1.900.000.000
Opera (600 unità) . . .	»	1.800.000.000
Napoli (450 unità) . . .	»	1.500.000.000
Firenze (450 unità) . . .	»	1.400.000.000
Palermo (450 unità) . . .	»	1.400.000.000
Venezia (450 unità) . . .	»	1.200.000.000
		<hr/>
Totale . . .	L.	9.200.000.000

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per i sette enti residui la ripartizione del fabbisogno tiene conto delle spese erogate, congruamente maggiorate. Essa risulta dal seguente prospetto:

Santa Cecilia (Roma)	per	700.000.000
Trieste	»	500.000.000
Bologna	»	550.000.000
Genova	»	500.000.000
Torino	»	500.000.000
Verona	»	400.000.000
Cagliari	»	150.000.000
Totale		3.300.000.000

Lo Stato dovrebbe pertanto erogare per i teatri di Stato e regionali attualmente previsti 12.500 milioni l'anno: cifra attualmente erogata con il cumulo degli interessi passivi.

A tale sforzo deve corrispondere (articolo 12) un contributo da parte degli enti locali pari:

al 40 per cento delle somme corrisposte dallo Stato ai teatri lirici di Stato;

al 70 per cento delle somme erogate dallo Stato per i teatri regionali.

Detti stanziamenti vanno iscritti quali spese obbligatorie nei bilanci degli enti locali interessati e definiti secondo intese da perfezionarsi fra lo Stato e gli Enti stessi secondo le norme del regolamento di cui all'articolo 6 del presente disegno di legge. In particolare per i teatri di Stato e regionali è previsto un ulteriore contributo da parte degli enti locali così commisurato:

3.680 milioni per i 6 teatri di Stato;

2.310 milioni per i teatri regionali.

In questa forma lo Stato si avvale del concorso degli enti locali per l'opera di diffusione e propulsione della musica, in maniera da intervenire là dove l'esigenza dello spettacolo è validamente affermata e sostenuta.

È da rilevare, per fare un esempio, che per i teatri regionali si registra una cospicua e sicura fonte di entrata. Per limitarci ad un caso concreto: Bologna godrà di 935 milioni, versati per 550 milioni dallo Stato e per 385 milioni (pari al 70 per cento del contributo stabile) dagli enti locali. Una

somma, per restare al caso di Bologna, più che doppia rispetto agli stanziamenti attuali.

Per quanto concerne la definizione degli organici degli enti (articoli 10 e 11) essa si rende necessaria per commisurare ai bisogni l'intervento dello Stato e degli enti pubblici.

È da rilevare che la legge 30 maggio 1946, n. 538, non definisce limiti e portate dell'intervento pubblico. Vale la pena riportare il testo della norma prevista dall'articolo 7 di detta legge:

« La Commissione nel procedere alle erogazioni del fondo deve tenere presenti, in modo particolare, le spese necessarie per il mantenimento dei complessi stabili degli enti autonomi Teatro Reale dell'Opera, Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze e della Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma. In ogni caso agli enti suddetti non può essere assegnata una somma inferiore a quella spettante in base alle disposizioni abrogate con l'articolo 4 delle disposizioni del presente decreto ».

Lo Stato deve pertanto in base a detta legge, « tenere presenti » le spese necessarie ai complessi stabili senza definizione precisa di finanziamento. Unico obbligo è di non ridurre la sovvenzione per ciascuno degli enti ad una quota inferiore a quella precedentemente fruita, che era pari al 2 per cento dei diritti erariali predetti nelle rispettive provincie e allo 0,50 per cento dei diritti sulle scommesse (stando ai dati del 1964 la Scala dovrebbe fruire di 580 milioni circa, l'Opera di 375 e Firenze di 85).

Si rende necessario pertanto definire per legge gli organici dei singoli teatri in modo da rapportare l'erogazione dello Stato, in base alla quale commisurare il concorso degli enti locali, ad un dato sicuro. Poichè non esiste legge, che non preveda organici per il personale, le norme riportate si limitano a prendere atto di uno stato di fatto che oggi si presenta mutato per due ragioni:

a) anzitutto complessi stabili sono stati costituiti anche presso i teatri San Carlo

di Napoli, Massimo di Palermo, La Fenice di Venezia;

b) l'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, prescrive la ripartizione territoriale degli investimenti pubblici riservando il 40 per cento « degli investimenti a qualsiasi fine effettuati » al Mezzogiorno. Ove si tenga presente che il reddito prodotto si ripartisce per due terzi al Nord e un terzo al Sud, se ne deduce che per imperio di legge e per giustizia le erogazioni ai tre enti lirici del Sud (Napoli, Palermo e Cagliari) non possono scendere al di sotto del 23 per cento della spesa complessiva e ciò forzando il

criterio della legge che prescrive oggi un 40 per cento da dislocare per la spesa pubblica nel Sud. L'articolo 26, intende infine, ripianare i bilanci in modo da consentire ai nuovi enti una vita tranquilla e una sufficiente sicurezza.

Onorevoli colleghi, le norme che si propongono hanno lo scopo di dare stabile assetto ad un settore che è gloria italiana, fonte di lavoro e anche potente mezzo per quella elevazione culturale e sociale cui il Paese punta per dare cultura, coscienza e dignità ai propri figli, ai cittadini tutti.



**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Gli Enti autonomi del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro La Fenice di Venezia, del Teatro Verdi di Trieste, dell'Arena di Verona, della Istituzione dei concerti Palestrina di Cagliari, della Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, costituiti ai sensi della legge 4 giugno 1936, n. 1570, sono soppressi.

Le rispettive funzioni sono assunte dai Teatri lirici di Stato, dai Teatri regionali lirici e dall'Accademia di Santa Cecilia di Roma.

**Art. 2.**

I Teatri lirici di Stato, i Teatri regionali lirici e l'Accademia di Santa Cecilia hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La costituzione dei Teatri lirici di Stato e dei Teatri regionali lirici è promossa, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, congiuntamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo e dai Sindaci delle città già sedi degli enti autonomi, di cui al precedente articolo, e diviene operante con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Teatri regionali lirici possono essere costituiti in sedi diverse da quelle indicate al seguente articolo 5 sempre che ne abbiano i requisiti dovuti e, cioè, siano capoluogo di provincia e tradizionalmente abbiano ospitato stagioni liriche di durata annualmente non inferiore a quattro mesi.

La costituzione dei nuovi Teatri regionali lirici, di cui al comma precedente, per divenire operante deve essere ratificata con decreto del Presidente della Repubblica su

proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

I Teatri lirici di Stato ed i Teatri regionali lirici provvedono direttamente all'esercizio del teatro o dei teatri dei quali hanno la gestione, organizzando spettacoli lirici, di danza, concertistici o musicali, anche fuori della propria sede, promuovendo tutte quelle iniziative che si ritengono opportune per incrementare il patrimonio artistico e musicale.

L'attività dei teatri di cui al precedente comma non ha fini di lucro; è pertanto svolta in proprio e la gestione dei teatri è diretta e non può essere ceduta sotto alcuna forma.

I teatri di Stato e regionali sono obbligati a promuovere manifestazioni a vantaggio di particolari categorie (studenti, lavoratori), qualunque sia il numero delle rappresentazioni allestite.

Le Autorità scolastiche e gli Uffici del lavoro sono tenuti a facilitare l'opera di propaganda e di organizzazione per siffatti spettacoli, nonchè ogni iniziativa intesa a diffondere la cultura musicale in genere svolta dai Teatri di Stato e regionali.

Art. 4.

I Teatri lirici di Stato provvedono, nell'ambito della propria organizzazione, al mantenimento ed al potenziamento di « Centri di formazione artistico-professionale », costituiti o da costituire, al fine di assicurare la formazione di nuovi quadri di interpreti nel settore lirico e della danza.

I Teatri di Stato sono tenuti ad organizzare, nel loro ambito, compagnie stabili liriche anche avvalendosi degli elementi dei Centri di formazione artistico-professionale.

Art. 5.

Sono Teatri lirici di Stato il Teatro comunale di Firenze, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro

Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro La Fenice di Venezia.

Sono Teatri regionali lirici il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Genova, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Verdi di Trieste, l'Arena di Verona, l'Istituzione dei concerti Palestrina di Cagliari che prende il nome di Teatro Regionale lirico della Sardegna.

L'Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma è assimilata a tutti gli effetti ai Teatri regionali lirici.

#### Art. 6.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Ministero del turismo e dello spettacolo emanerà:

il regolamento;  
lo Statuto dei Teatri lirici di Stato;  
lo Statuto tipo dei Teatri lirici regionali;  
lo Statuto dell'Accademia di Santa Cecilia.

#### Art. 7.

I fondi occorrenti per lo svolgimento dell'attività dei Teatri lirici di Stato e dei Teatri regionali lirici sono costituiti dai contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali; dai proventi delle stagioni liriche, dei concerti e delle altre manifestazioni; da eventuali donazioni, oblazioni, legati ed eredità.

Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali contribuiscono annualmente, nei modi e nella misura previsti dalla presente legge, alle spese per l'attività dei teatri.

Ai Teatri di Stato è concesso il ristorno delle tasse erariali per gli spettacoli dagli stessi allestiti. Sulle sovvenzioni corrisposte dallo Stato e dalla Regione non grava l'imposta generale sull'entrata.

#### Art. 8.

Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge sono stanziati annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello

spettacolo a partire dall'esercizio finanziario 1966:

un fondo di lire 12.000 milioni da erogarsi ai Teatri nazionali e regionali;

un fondo costituito dall'aliquota del 6,17 per cento sui proventi dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, numero 1547; nonchè dall'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della Società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, per l'erogazione di sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche e concertistiche da svolgersi in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento del teatro lirico e delle attività concertistiche.

#### Art. 9.

La ripartizione delle somme di cui all'articolo 8 ha luogo nelle forme indicate dalla presente legge secondo le seguenti norme:

ai Teatri lirici di Stato dovrà essere corrisposta una somma pari ad assicurare lavoro continuativo per tutto l'anno ai complessi artistici (orchestra e coro) e tecnici necessari alla vita del teatro e all'allestimento degli spettacoli;

ai Teatri regionali una somma capace di assicurare almeno quattro mesi di attività;

all'Accademia di Santa Cecilia una somma pari ad assicurare lavoro continuativo per tutto l'anno all'orchestra e al coro.

Alla ripartizione di cui sopra provvede il Comitato di coordinamento di cui ai successivi articoli 20 e 22.

#### Art. 10.

Gli organici dei Teatri di Stato per tutto il personale stabile o stagionale, artistico,

tecnico e amministrativo, da pubblicarsi insieme al regolamento della presente legge, saranno definiti tenendo conto dei seguenti massimi:

Teatro alla Scala e Teatro dell'Opera:  
600 unità ciascuno;

Teatro San Carlo di Napoli, Comunale di Firenze, Massimo di Palermo e La Fenice di Venezia: 450 unità ciascuno.

Negli organici va prevista anche la costituzione dei Centri di formazione artistico-professionale da istituire presso ciascuno dei Teatri di Stato a norma del precedente articolo 4.

#### Art. 11.

Le somme devolute dallo Stato sono così ripartite:

Teatro alla Scala . . . . .	1.900.000.000
Teatro dell'Opera . . . . .	1.800.000.000
Teatro San Carlo . . . . .	1.500.000.000
Teatro Comunale . . . . .	1.400.000.000
Teatro Massimo . . . . .	1.400.000.000
Teatro La Fenice . . . . .	1.200.000.000
Santa Cecilia (Roma) . . . . .	700.000.000
Trieste . . . . .	500.000.000
Bologna . . . . .	550.000.000
Genova . . . . .	500.000.000
Torino . . . . .	500.000.000
Verona . . . . .	400.000.000
Cagliari . . . . .	150.000.000

#### Art. 12.

Regioni, Province e Comuni, dove hanno sede gli Enti di cui alla presente legge, verseranno:

ai Teatri di Stato una somma non inferiore al 40 per cento del contributo erogato dallo Stato;

ai Teatri regionali e all'Accademia di Santa Cecilia un contributo pari al 70 per cento delle somme corrisposte dallo Stato in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della presente legge.

## Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione dei Teatri di Stato dura in carica quattro anni, viene costituito su decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e formato come appresso:

dal Soprintendente, tratto dai ruoli di cui al seguente articolo 16, che lo presiede;

da quattro rappresentanti del Comune, nominati dal Consiglio comunale della città;

da due rappresentanti della Regione nominati dal Presidente del Consiglio regionale e, se questo non fosse stato ancora costituito, dal Prefetto della Provincia;

da un esperto musicale designato dal sindacato musicisti;

da un esperto musicale di chiara fama designato dal Ministro della pubblica istruzione;

da due rappresentanti dei lavoratori scelti anche al di fuori dei dipendenti dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione chiamerà a far parte dell'organismo medesimo un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici o privati che sovvenzionino il Teatro stesso in misura valutata rilevante.

Gli statuti, di cui all'articolo 6, definiranno compiti e norme di funzionamento dei Consigli di amministrazione stessi.

## Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione dei Teatri regionali lirici viene costituito su decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, udito il Sindaco delle rispettive città, è formato come appresso:

dal Sindaco o da un suo rappresentante, che lo presiede;

dal Soprintendente;

da tre rappresentanti del Comune, nominati dal Consiglio comunale della città;

da due rappresentanti della Regione e, se questa non fosse stata ancora costituita, dal Prefetto della Provincia;

da un musicista di chiara fama designato dal Ministro della pubblica istruzione;

da un esperto musicale designato dal Sindacato musicisti;

da due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, scelti anche al di fuori dei dipendenti dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione chiamerà a far parte dell'organismo medesimo un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici e privati che sovvenzionino il teatro stesso in misura valutata rilevante.

Gli statuti di cui all'articolo 6 definiranno compiti e norme di funzionamento dei Consigli di amministrazione.

#### Art. 15.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, i Consigli di amministrazione dei Teatri di Stato e dei Teatri regionali lirici possono essere sciolti in caso di violazione della presente legge, delle norme statutarie, di grave abuso o di impossibilità di funzionamento.

In caso di scioglimento la gestione dei Teatri viene affidata ad un Commissario straordinario nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

#### Art. 16.

Alla Direzione dei Teatri di Stato lirici è preposto un Soprintendente nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e tratto da un ruolo dei Soprintendenti dei teatri lirici che sarà costituito, all'inizio, dai Soprintendenti già in carica da almeno tre anni all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, anche da musicisti ed esperti nel settore dello spettacolo che vi saranno chiamati a far parte secondo le norme previste dal regolamento di cui al precedente articolo 6.

Il Soprintendente predispone i bilanci ed i programmi annuali e li sottopone all'esame del Consiglio di amministrazione. Il Ministro del turismo e dello spettacolo decide nei casi di dissenso fra Soprintendente e

Consiglio di amministrazione. Il Soprintendente è responsabile della gestione artistica e amministrativa del Teatro di Stato. Le indennità spettanti al Soprintendente vanno commisurate al volume delle entrate e all'attività artistica promossa.

Art. 17.

Alla Direzione dei Teatri regionali lirici è preposto un Soprintendente nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su terna proposta dai Consigli comunali dove il Teatro ha sede.

Il Soprintendente predispone i bilanci ed i programmi annuali e li sottopone all'esame del Consiglio di amministrazione; dura in carica quattro anni e può essere confermato; la sua nomina può essere revocata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio di amministrazione del teatro.

Il Soprintendente è responsabile dell'andamento e dell'amministrazione del Teatro regionale. Le indennità spettanti al Soprintendente vanno commisurate al volume delle entrate e all'attività artistica promossa.

Art. 18.

L'Amministrazione dei Teatri di Stato e dei Teatri regionali è sottoposta al controllo di un Collegio di revisori dei conti che esercita il mandato in conformità alle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di un quadriennio con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto di cinque membri effettivi e due supplenti in rappresentanza rispettivamente due del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno del Ministero del tesoro, uno del Comune e uno dell'Ente regione o della Provincia se la Regione non fosse stata ancora costituita.

I membri supplenti sono designati dagli enti sovventori con precedenza per coloro che erogano le maggiori sovvenzioni.



## Art. 19.

Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio di amministrazione dei Teatri di cui alla presente legge, e compilato nelle forme e nei tempi stabiliti dal regolamento, diventerà esecutivo dopo l'approvazione del Comitato di coordinamento di cui ai successivi articoli 20 e 22.

Il conto consuntivo, compilato come prescritto dal regolamento, dovrà essere presentato al Ministero del turismo e dello spettacolo due mesi dopo la scadenza dell'esercizio finanziario.

## Art. 20.

È costituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un Comitato di coordinamento del Teatro lirico composto:

dal Ministro del turismo e dello spettacolo e da un suo delegato, che lo presiede;

dal direttore generale dello spettacolo;

da due rappresentanti della categoria dei musicisti designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, rispettivamente su terne proposte dalle rispettive organizzazioni di categoria;

da tre rappresentanti (uno dei quali cantante) dei lavoratori dello spettacolo nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo su terna proposta dalle rispettive organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

dai Sopsintendenti dei Teatri di Stato;

da due Sopsintendenti dei Teatri regionali, a turno biennale;

da un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con funzioni di segretario.

## Art. 21.

Il Comitato di coordinamento dura in carica quattro anni e si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente.

Le norme che presiedono la formazione e l'attività del Comitato stesso sono definite da uno statuto approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 22.

Compiti del Comitato di coordinamento sono:

a) attuare la ripartizione annuale dei fondi disponibili secondo gli articoli 9, 10 e 11 ed in conformità dei criteri da essi indicati;

b) ripartire, una volta coperte le spese per i Teatri di Stato e regionali, le somme disponibili per il finanziamento delle attività liriche dei Teatri stessi all'estero e delle attività da svolgersi da parte di organizzazioni, che le richiedano, al di fuori degli enti di cui alla presente legge;

c) assicurare il coordinamento dell'attività degli enti soprattutto per quanto riguarda l'esecuzione di opere o spettacoli da allestire in più teatri anche con la costituzione di compagnie stabili finanziate in comune;

d) costituire un ufficio scritte per le contrattazioni individuali degli artisti.

## Art. 23.

L'ufficio centrale scritte funge da Segreteria del Comitato di coordinamento ed è costituito con membri scelti anche al di fuori del Comitato di coordinamento medesimo.

L'ufficio scritte è incaricato di stipulare i contratti fra gli artisti e i teatri. Gli Enti non potranno ricorrere ad altra forma di mediato artistico, a meno che non si tratti di artisti nati e residenti all'estero.

## Art. 24.

Al funzionamento del Comitato di coordinamento e dell'ufficio scritte provvedono i versamenti:

dei Teatri di Stato e regionali nella misura dello 0,50 per cento computato sulle somme erogate dallo Stato;

gli artisti scritturati versando l'1 per cento delle somme a qualsiasi titolo percepite.

## Art. 25.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del turismo e dello spettacolo pubblicherà nel suo bollettino le norme che regolano l'attività dei teatri lirici ivi compresa la presente legge ed il regolamento accompagnato da:

statuti e regolamenti organici dei Teatri di Stato, regionali e dell'Accademia di Santa Cecilia;

statuti del Comitato di coordinamento e dell'ufficio scritture;

modalità per la richiesta di sovvenzioni;

norme per la scrittura degli artisti.

## Art. 26.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei Teatri di Stato lirici e dei Teatri regionali, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che Teatri di Stato e regionali saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate e versate secondo le norme definite dal regolamento della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.